



Regolamento sul conferimento degli incarichi

(approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 29 maggio 2009)


**REGOLAMENTO
RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165,
NONCHE' DELL'ARTICOLO 110, COMMA 6, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267**

Articolo 1

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, secondo le disposizioni recate dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 -come sostituito dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133- nonché a termini dell'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Articolo 2

1. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo in via straordinaria, esclusivamente per motivi correlati all'attuazione di piani e programmi, approvati e resi esecutivi dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, comportanti prestazioni di natura temporanea e altamente qualificata. In nessun caso, può darsi luogo al conferimento di incarichi ad esperti esterni in assenza della corrispondente specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, da adottare previo parere del Collegio dei Revisori.
2. La proposta di conferimento di incarico a soggetto esterno deve pervenire al Consiglio di Amministrazione dell'Ente con l'attestazione sottoscritta dal Coordinatore Consortile recante l'esito dell'accertamento preliminare in ordine all'impossibilità di corrispondere con il personale in servizio all'interno dell'ente e presso le amministrazioni consorziate. Il predetto personale è raggiunto mediante interPELLI interni secondo i termini autonomamente stabiliti dalle amministrazioni stesse.



3. Ai fini dell'accertamento preliminare nei confronti degli enti consorziati di cui al comma 2, il Coordinatore Consortile trasmette apposita istanza al Segretario Generale del Comune di Siracusa e al Segretario Generale della Provincia Regionale di Siracusa, corredata dei dati necessari all'individuazione del contributo professionale richiesto.

Decorsi trenta giorni solari e continuativi dalla predetta istanza, senza che si ricevano riscontri, ovvero con il solo riscontro negativo di una delle amministrazioni, deve intendersi acquisita l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno degli enti stessi.

4. Nella proposta di conferimento di incarico a soggetto esterno devono essere esplicitate le caratteristiche professionali richieste, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, compatibilmente con la disponibilità di bilancio e, ai soli fini della valutazione di congruità, con primario riferimento alle retribuzioni del comparto delle regioni e delle autonomie locali. Qualora la natura della prestazione sia tale da non potersi utilmente riferire alle predette retribuzioni, la determinazione del compenso è operata mediante valutazione di congruità che, ove necessario, può svolgersi attraverso una ricognizione delle tariffe degli ordini professionali, ovvero presso altre amministrazioni ed altri soggetti pubblici o privati.

Articolo 3

1. Deve essere allegato alla specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, il testo dell'apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a. la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico con il riferimento espresso al correlato piano e programma;
 - b. gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c. la durata dell'incarico;
 - d. il luogo di svolgimento dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
 - e. il compenso per la prestazione, adeguatamente motivato, e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, le eventuali sospensioni della prestazione;
 - f. l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso sono indicati:
 - a. il termine per la presentazione dei curricula e i criteri di comparazione degli stessi;
 - b. la data di pubblicazione dell'atto di conclusione della procedura.




3. In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre, a pena di esclusione:
 - a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b. godere dei diritti civili e politici;
 - c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, e, ove esistente, iscritto al relativo ordine professionale.

Articolo 4

1. La valutazione dei curricula presentati compete, di norma, ad una commissione appositamente costituita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione tra soggetti in possesso di adeguata competenza professionale nei settori oggetto dell'incarico. Per incarichi di durata inferiore ai tre mesi ovvero di compenso non superiore ai ventimila euro, la modalità di valutazione dei curricula è stabilita nella specifica deliberazione di cui al precedente articolo 2, comma 1.
2. Ad ogni singolo curriculum esaminato viene attribuito un punteggio, espresso in numeri interi fino a cento senza decimali, da riferire ai seguenti elementi:
 - a. qualificazione professionale;
 - b. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c. qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d. eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e. ulteriori elementi legati alla specificità del risultato da conseguire.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi, il bando prevede colloqui o altre prove specifiche, ovvero, qualora ritenuto essenziale in funzione della natura dell'incarico, la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
4. L'ente è autorizzato a conferire l'incarico di collaborazione anche in caso di presentazione e valutazione di un solo curriculum, a condizione che il punteggio attribuito allo stesso sia superiore a cinquanta.

Articolo 5

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria anche non riconducibile a fasi di piani o programmi dell'Ente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, pure



rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Può procedersi all'affidamento diretto dell'incarico, *intuitu personae*, fatto salvo quanto previsto dal comma che segue, esclusivamente nel caso che il termine indicato nell'avviso pubblico decorra senza che pervenga alcun curriculum.
4. Per esigenze indifferibili ed urgenti, adeguatamente motivate, l'amministrazione può procedere al conferimento di incarichi di assistenza legale e tecnica, comunque di importo non eccedente i ventimila euro, previa richiesta di tre curricula ad altrettanti soggetti ovvero con formula fiduciaria e diretta nei casi più urgenti comportanti pericolo per le persone o per le cose.

Articolo 6

Il rinnovo del contratto di collaborazione è ammesso esclusivamente in esito a nuova procedura comparativa. E' consentita la proroga della durata del rapporto ove si ravvisi un motivato interesse al solo al fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito.

Articolo 7

1. Si provvede alla determinazione del compenso in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività stessa, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve, comunque, essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dal Consorzio.
2. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Articolo 8

1. La verifica del corretto svolgimento dell'incarico compete al responsabile di progetto previamente individuato, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile di progetto può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a trenta giorni solari e continuativi, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano parzialmente soddisfacenti, tali da indurre il responsabile di progetto a richiedere al soggetto incaricato opportune integrazioni entro un termine stabilito, comunque non superiore a quindici giorni solari e continuativi, è consentito, sulla base della congrua quantificazione delle attività prestate, interrompere anticipatamente il rapporto e provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, previa verifica di tutti gli oneri ulteriori correlati all'incarico.



Articolo 9

1. L'avviso di cui all'articolo 3 è reso pubblico tramite il sito istituzionale del Consorzio Plemmirio e la trasmissione alle amministrazioni consorziate.
2. Con la medesima modalità di cui al comma che precede, è data pubblicità dell'esito della procedura comparativa.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 10

1. Le disposizioni recate dal presente regolamento si applicano al procedimento di selezione del direttore del Consorzio Plemmirio.
2. Sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
 - la determinazione presidenziale di avvio del procedimento contenente i requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della collaborazione, la durata dell'incarico e il compenso per la prestazione;
 - lo schema di contratto.

Articolo 11

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge regolanti la materia.

